

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SESTA CIVILE

in persona del dott. J [redacted] i, in funzione di Giudice unico,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 26649/2013 R.G. promossa da:

[redacted] s.n.c. di [redacted] & c (C.F. [redacted]),
[redacted] tutti rappresentati e difesi
per procura in atti dall'avv. [redacted] del foro di Savona unitamente all'avv.
[redacted] - con studio in VIA [redacted]

- attori

contro

UNICREDIT SPA (C.F. [redacted]), rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv.
[redacted] - con studio in VIA [redacted]

- convenuta

Udienza di precisazione delle conclusioni: 1

Conclusioni: Per gli attori, come da foglio allegato: "1) Accertare e dichiarare che il contratto di conto corrente N. [redacted] (ex [redacted]) stipulato tra la UniCredit S.p.A. e la società denominata [redacted] i S.N.C. di [redacted] e C. e le relative fideiussioni rilasciate dagli attori sono stati e vengono gestiti dalla società convenuta in modo non trasparente, essendo stati addebitati alla correntista, importi a titolo di interessi, commissioni e spese per valori superiori a quelli effettivamente dovuti;

2) Relativamente al rapporto di conto corrente N. [redacted] (ex [redacted]) ed alle relative fideiussioni rilasciate dagli attori accertare e dichiarare che: a) il contratto istitutivo e/o la lettera contratto non sono stati resi disponibili dalla banca; b) non risulta, pertanto, la pattuizione fra le parti delle condizioni regolanti i rapporti medesimi (tassi d'interesse debitori e creditori, commissioni di massimo scoperto, spese, ecc.); c) non risulta che la banca abbia regolarmente reso edotto la correntista e gli attori dei resoconti periodici e delle condizioni sullo stesso applicate; d) sono state conteggiate spese e commissioni forfetarie non determinate contrattualmente e, comunque, illecitamente conteggiate;



Sentenza n. 1181/2016 pubbl. il 26/02/2016
RG n. 26649/2013

- 3) Relativamente al rapporto di conto corrente N. _____ (ex _____ intrattenuto dalla società _____ S.N.C. di _____ con la UniCredit S.p.A. ed alle relative fideiussioni rilasciate dagli attori, accertare e dichiarare che la convenuta ha applicato nei confronti della correntista e degli attori interessi superiori al tasso soglia, così come previsto dalla legge 108/1996;
- 4) Accertare e dichiarare la nullità del rapporto di conto corrente N. _____ (ex _____ intrattenuto dalla società _____ S.N.C. di _____ e C. con la UniCredit S.p.A. e delle relative fideiussioni rilasciate dagli attori, per contrarietà a norme imperative e/o per illiceità della causa;
- 5) Relativamente al rapporto di conto corrente N. _____ ex _____ intrattenuto dalla società _____ S.N.C. di _____ e C. con la UniCredit S.p.A. ed alle relative fideiussioni rilasciate dagli attori, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia della clausola relativa agli interessi e, comunque, la nullità e/o l'inefficacia della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, nonché la nullità e/o l'inefficacia della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto e alla capitalizzazione trimestrale della commissione di massimo scoperto e/o l'illegittimità del computo di detta commissione applicandogli interessi legali al rapporto stesso ed alle relative fideiussioni rilasciate dagli attori;
- 6) Previo ricalcolo del rapporto di conto corrente N. _____ (ex _____ intrattenuto dalla società _____ J.C. di _____ e C. con la UniCredit S.p.A. - in base ai motivi, ai titoli ed a quanto accertato sub nn. 1-2-3-4-5 e/o per i motivi meglio ritenuti - accertare e dichiarare in favore della società attrice un recupero di somme non inferiori ad € _____ con un saldo a credito della stessa, alla data del _____, non inferiore ad € _____, fatte salve le diverse somme emergende nel corso del giudizio, anche a seguito delle operazioni di ricalcolo del dare/avere da estendersi fino alla data del deposito della CTU contabile;
- 7) Dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la UniCredit S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore - in base ai motivi, ai titoli ed a quanto accertato sub nn. 1-2-3-4-5 e/o per i motivi meglio ritenuti - alla rettifica del saldo del rapporto di conto corrente N. _____ (ex _____), riconoscendo alla data del _____, un saldo a credito in favore della società attrice non inferiore ad € _____, o alla somma differente accertanda nel corso del giudizio, anche a seguito delle operazioni di ricalcolo del dare/avere da estendersi fino alla data del deposito della CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- 8) Dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la UniCredit S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore - in base ai motivi, ai titoli ed a quanto accertato sub nn. 1-2-3-4-5 e/o per



i motivi meglio ritenuti - al pagamento, in favore degli attori, sia in proprio, sia in qualità di soci e legali rappresentanti della società S.N.C. di C. e/o di fideiussori, dell'importo di € di quello differente accertando nel corso del giudizio, anche a seguito delle operazioni di ricalcolo del dare/avere da estendersi fino alla data del deposito della CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

9) Dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la UniCredit S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla cancellazione e/o alla revoca e/o al ritiro a proprie cure e spese presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e/o presso le Banche Dati ove la convenuta ha effettuato le segnalazioni, del nominativo dei sigg.ri

in proprio, quali fideiussori e quali soci e legali rappresentanti della società S.N.C. di C. nonché il nominativo della predetta società, disponendo che ne venga ordinata la cancellazione della posizione debitoria, diretta ed in garanzia, con effetto retroattivo fin dal momento della segnalazione stessa;

10) Dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la UniCredit S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni tutti patiti e patienti dagli attori, sia in proprio, sia in qualità di soci e legali rappresentanti della società S.N.C. di

C. e/o di fideiussori, in relazione alle accertate violazioni di natura civile e penale ex Legge 108/1996 emerse in giudizio, incluso il rimborso delle competenze liquidate e liquidande per la redazione della Relazione Tecnica del e per la consulenza tecnica di parte, il tutto nella misura emergenda in corso di causa, e, comunque, non inferiore ad € oltre interessi e rivalutazione monetaria su tutte le somme liquidande;

11) In ogni caso, respingere la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta e dichiarare che in ogni caso nulla è dovuto dai sigg.ri

in proprio, sia in qualità di soci e legali rappresentanti della società S.N.C. di C., sia in qualità di fideiussori alla UniCredit S.p.A.”.

Per la convenuta: “dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'atto di citazione per intervenuta prescrizione decennale ex art. 2935 c.c., essendo la SNC di C. decaduta dalla pretesa restituzione delle somme richieste.

Ritenere e dichiarare inammissibili e infondate in fatto e in diritto le domande attrici e rigettare le pretese tutte avanzate dalla società C. nonché dai signori



In via riconvenzionale: dichiarare tenuti e condannare la società _____ snc di
C. in persona del legale rappresentante pro tempore nonché i signori V _____
e _____
a al pagamento, in via soldale tra loro, in favore di UniCredit spa in persona del
legale rappresentante pro tempore della somma di € _____ quale saldo debitore del conto corrente
n. _____ oltre interessi di legge dal _____ Con vittoria di spese”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I _____ tti S.n.c. e i tre soci e fideiussori _____
hanno agito in giudizio nei confronti di Unicredit S.p.A. chiedendo il ricalcolo del saldo dare-avere del
c/c n. _____ e per conseguenza la condanna alla restituzione dell’indebitato e al risarcimento dei
danni, nonché alla cancellazione delle segnalazioni dei nominativi della società e dei garanti a Centrale
rischi.

Hanno contestato alla banca di non aver mai messo a disposizione il contratto, né le relative
condizioni, di aver applicato interessi ultralegali commissioni e spese non pattuite, di aver
indebitamente capitalizzato trimestralmente gli interessi, di aver infine applicato interessi superiori alla
soglia di usura vigente *ratione temporis*.

La banca, tempestivamente costituitasi, ha eccepito la prescrizione, contestato il fondamento delle
domande degli attori e chiesto in via riconvenzionale la condanna della cliente e dei soci/fideiussori al
pagamento del saldo passivo del c/c n.

La causa è stata istruita tramite C.T.U.. Il ricalcolo del saldo dare-avere deve attenersi a questi criteri,
seguiti dal C.T.U. nell’ampia e motivata relazione (cfr. in particolare pag. 31 ss.).

1. Prescrizione. La banca, tempestivamente costituitasi, ha eccepito la prescrizione decennale delle
competenze indebitamente annotate.

Il *dies a quo* di decorrenza della prescrizione non può coincidere, tuttavia, contrariamente a quanto
pretende la banca (conclusionale pag. 6 ss.), con il giorno dell’addebito in c/c. Pur dichiarando di
aderire ai principi espressi da Cass. sez. un. n. _____ essa sostiene che: “nel conto corrente
bancario il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito (art.
1852) e il saldo disponibile è immediatamente modificato da qualsiasi annotazione”; quindi il
correntista ha diritto di “contestare immediatamente le poste a debito ritenute non corrette, perché in
ogni momento – e non soltanto alla chiusura del rapporto – egli potrà avere la necessità che venga
correttamente stabilito quali siano le somme a suo credito, per esigerne il pagamento”; consegue che
“la possibilità di esercitare questo diritto nel corso del rapporto impone di ritenere ex art. 2935 c.c. che
il termine di prescrizione inizi a decorrere dal momento in cui viene eseguita ogni annotazione



contestata”.

È infondata. Che il correntista abbia diritto a contestare subito l’annotazione a debito priva di causa – eseguita in base a clausola nulla o in assenza di patto – non implica che dal giorno dell’annotazione decorra un qualsivoglia termine di prescrizione. Il correntista infatti esercita, com’è intuitivo, un’azione di nullità e/o di mero accertamento (ricalcolo del dare-avere), entrambe imprescrittibili, per legge (art. 1422 c.c.) o stabile giurisprudenza.

Vero è dunque che la prescrizione inizia a maturare soltanto per effetto e con decorrenza dal giorno del pagamento, ossia della rimessa solutoria, su conto non affidato o con saldo debitore extrafido.

Cfr. in termini Cass. sez. un. 24418/2010: “l’annotazione in conto di una siffatta posta comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nei termini sopra indicati: perché non vi corrisponde alcuna attività solutoria del correntista medesimo in favore della banca. Sin dal momento dell’annotazione, avvedutosi dell’illegittimità dell’addebito in conto, il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell’addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un’apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo”.

Pertanto, in difetto di atti interruttivi anteriori, devono intendersi prescritte le competenze bensì indebitamente annotate, ma pagate con rimessa eseguita oltre dieci anni prima della notifica dell’atto introduttivo.

In specie, il punto ha formato oggetto di C.T.U.; il perito ha dato atto (pag. 32) di aver ridotto l’importo contabilmente a credito del correntista delle somme prescritte, pur senza enunciare l’ammontare esatto. Le conclusioni non hanno tuttavia dato luogo a specifici motivi di contestazione sul piano tecnico e quindi i risultati dell’elaborato possono tenersi fermi.

2. Interessi. Il c/c è stato acceso in data _____ (doc. 1 banca). Come rileva il C.T.U. e risulta dall’esame del documento, il contratto non determina per iscritto il tasso di interesse, rinviando all’art. 7 agli “usi piazza”. Il C.T.U. ha dunque conteggiato gli interessi al tasso legale fino a nuovo contratto che ha determinato il tasso per iscritto e, per il tratto successivo, al tasso convenzionale.

3. Capitalizzazione trimestrale degli interessi. Il C.T.U. ha formulato due ipotesi con riguardo alla capitalizzazione trimestrale: in un caso eliminando ogni capitalizzazione fino a nuovo contratto, che rechi specifica approvazione del cliente e preveda la pari periodicità nelle chiusure, e in difetto fino alla chiusura del conto; nell’altro ammettendo la capitalizzazione degli interessi a decorrere



dall'1.7.2000, avendo rinvenuto in atti la comunicazione con cui la banca ha dichiarato di adeguare le condizioni di contratto alla delibera CICR 9.2.2000.

La prima soluzione è quella giuridicamente corretta.

Dall'accensione al _____ il contratto viola l'art. 1283 c.c. come interpretato dall'ormai stabile giur. (da ultimo Cass. sez. un. 2.12.2010 n. 24418). La violazione persiste anche per il tratto successivo dall' _____ alla chiusura.

La convenuta fa valere l'art. 7 cpv. della delibera 9.2.2000 del CICR: "[2] Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del _____ possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30/12/00".

Trascura tuttavia di considerare il comma 3 della stessa disposizione, il quale prevede: "[3] Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela".

Ora, per qualificare la variazione come "modifica non peggiorativa" (comma 2) o "peggiorativa" (comma 3), non v'è che un criterio plausibile: confrontare il regolamento del rapporto prima e dopo la variazione.

Se per il tratto anteriore al 30.6.2000 è indiscusso che la banca non poteva e non può legittimamente addebitare interessi su interessi, per il tratto successivo l'introduzione ex novo del meccanismo di capitalizzazione, sia pure su base di pari periodicità, ma con (ovvia, peraltro legittima) disparità nei tassi creditori e debitori, rappresenta un intuitivo peggioramento delle condizioni contrattuali ed esige specifica approvazione per iscritto (art. 7.3.) – mediante sottoscrizione *ad hoc* ex art. 1341 c.c. – come è previsto in via generale dall'art. 6 delibera CICR 9.2.2000 per i nuovi contratti (cfr. ad es. Trib. Mantova 12.7.2008 e Trib. Mondovì 17.2.2009 entrambi su *Il caso*).

Vero è quindi che l'art. 7 co. 2 è stato scritto sul presupposto della salvezza retroattiva (art. 25 comma 3 d. lgs. 4.8.1999 n. 342) delle clausole anatocistiche contenute nei contratti anteriori. Caduta la norma primaria con efficacia *ex tunc* a seguito della dichiarazione di incostituzionalità (Corte cost. 17.10.2000 n. 425), non può che cadere anche la norma secondaria che quella presupponeva, *recte* la qualificazione della modifica contrattuale come "non peggiorativa".

Questa considerazione – l'efficacia *ex tunc* della pronuncia di incostituzionalità – sembra sfuggita ad App. Torino 2.5.2012 n. 740 (ne *Il caso*) che ha ritenuto di poter fare salva la variazione introdotta dalla banca mediante semplice pubblicazione in G.U. sul presupposto (inconsistente) della "vigenza



all'epoca del detto adeguamento (giugno 2000) della disciplina transitoria prevista dall'art. 25 terzo comma d. lg. 4 agosto 1999 n. 342".

Eguale fuori bersaglio è l'argomento speso da Trib. Torino n. 2883/2012, citato estesamente in conclusionale (pag. 11) dalla convenuta. La pronuncia sostiene che "in astratto, la modificazione non è affatto peggiorativa, perché conduce all'ampliamento delle facoltà e dei diritti del correntista: a tutto concedere, è neutra, atteso che conduce ad un mero riallineamento paritetico dei diritti delle parti (capitalizzazione infra-annuale per entrambi), così sanando l'illegittimità della prassi pregressa. Idonea prova del peggioramento in concreto non è tuttavia stata data, né a monte offerta".

È tuttavia evidente che, come per i nuovi contratti ex art. 6, anche per l'adeguamento di quelli esistenti la verifica di vessatorietà della clausola deve essere fatta *a priori*, ossia per gli effetti giuridici che essa è idonea a determinare, e non *a posteriori* in funzione dell'andamento in concreto del saldo di conto corrente. In ottica *a priori*, non può dunque seriamente essere messo in dubbio che l'introduzione *ex novo* del meccanismo di capitalizzazione è sempre deteriore per il cliente, determinando la moltiplicazione degli interessi debitori potenzialmente dovuti sulle partite intra-fido o fuori fido, a tassi (notoriamente) superiori a quelli concessi sugli interessi creditori.

In punto di fatto, non consta in nessuno dei contratti di c/c o affidamento versati in atti dalla banca (doc. 1-26) la previsione della pari periodicità nelle chiusure. I c/c, compreso l'ultimo del marzo 2000 (doc. 10), risalgono infatti a data anteriore alla prima applicazione della delibera CICR 9.2.2000, e quindi mantengono la clausola tradizionale di liquidazione annuale degli interessi creditori e trimestrale degli interessi debitori. Le concessioni di fido regolano la periodicità degli addebiti e si disinteressano, coerentemente con la loro funzione, di regolare eventuali interessi creditori maturandi sul conto corrente su cui il fido è appoggiato.

In conclusione, non spetta la capitalizzazione trimestrale (né altra forma di capitalizzazione: cfr. Cass. sez. un. 24418/2010) per tutta la durata del rapporto.

4. Commissione di massimo scoperto. Lo scrivente non ignora che, per parte della giur., la c.m.s. sarebbe sfornita di causa perché costituente una duplicazione degli interessi, essendo bensì dovuta a remunerazione dell'obbligo di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un dato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo, ma liquidata in ragione dell'effettivo utilizzato. La tesi non può essere condivisa in diritto, giacché implica una "valutazione frazionata – clausola per clausola – dell'assetto sinallagmatico del contratto. E' evidente che la singola clausola di un rapporto articolato, avulsa dal contesto complessivo, può non trovare ex se idoneo sostegno causale; la causa, tuttavia, vuoi quale funzione economico-sociale del contratto, vuoi – secondo un più moderno approccio – quale funzione economico-individuale dell'operazione, non può non essere declinata che in



relazione al negozio nel suo complesso, quando non, addirittura, al collegamento funzionale di più contratti. In tale prospettiva anche la c.m.s. acquisisce una valenza causale, quale componente complessiva del costo del finanziamento, sub specie dell'intensità di utilizzo della provvista disponibile. Se ciò, poi, conduca, di fatto, ad un costo eccessivo del finanziamento e, in generale, del servizio creditizio, non è questione rilevante in termini squisitamente civilistici, quale vizio invalidante del negozio, ciò attenendo all'equilibrio economico delle prestazioni; né siamo, nel caso presente, al cospetto di rapporto consumeristico, sia perché ciò non risulta formalmente dedotto, sia perché i rapporti in questione ineriscono il credito all'impresa, pur individuale, dell'attore" (così il condiviso Trib. Torino 20.4.2012).

La c.m.s. quindi, astrattamente valida e provvista di causa, può riuscire comunque invalida se non adeguatamente determinata, nella misura, nelle condizioni applicative, nella base di calcolo. Su questa condivisa premessa, il C.T.U. ha conteggiato la c.m.s. nel saldo passivo, se pattuita con indicazione sia della misura percentuale sia della base di calcolo (importo di massimo scoperto verificatosi nel trimestre); in difetto, ha stornato la c.m.s. perché insufficientemente determinata.

5. Usura. Il C.T.U. ha verificato l'estensiva applicazione al c/c in esame di interessi superiori al tasso soglia vigente *ratione temporis*. All'effetto, attenendosi al quesito, il C.T.U. ha formulato due ipotesi: in una ha utilizzato le Istruzioni di Banca d'Italia vigenti *ratione temporis*, e perciò escludendo dal numeratore la c.m.s., "rilevata separatamente", fino all'1.1.2010 (data di prima applicazione dei tassi rilevati seguendo le Istruzioni dell'agosto 2009); nell'altra ha utilizzato, anche per il tratto anteriore, le Istruzioni dell'agosto 2009 e perciò computato la c.m.s. al numeratore, qualificandola come "onere".

Quest'ultima è la tesi giuridicamente corretta.

5.1. Ai sensi dell'art. 644 co. 4 c.p. per la determinazione del tasso di interesse usurario si deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

La c.m.s. rappresenta un costo manifestamente collegato all'erogazione del credito ed è quindi sempre rilevante ai fini della determinazione del TEG della singola operazione creditizia. Così in tal senso Cass. pen. 19.2.2010 n. 12028 (conforme Cass. pen. 14.5.2010 n. 28743), secondo cui la c.m.s. rappresenta un "costo collegato all'erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente [*recte* il fido], e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente".



La rilevanza è oggi conclamata, per effetto del noto art. 2-bis comma 2¹ del d.l. 29.11.2009 n. 185 conv. in legge 28.1.2009 n. 22, ma la norma palesemente non ha alcuna portata innovativa rispetto agli artt. 1815 c.c. e 644 c.p., posto che non poteva essere seriamente messa in dubbio l'incenza della c.m.s. all'erogazione del credito (la stessa Cassazione penale cit. qualifica la norma come di interpretazione autentica).

5.2. Non osta a questa conclusione la circostanza che la c.m.s. sia stata rilevata e trattata separatamente ai fini della rilevazione del TEGM nelle Istruzioni della Banca d'Italia fino alla versione dell'agosto 2009 (*"C5. Metodologia di calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto. La commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali"*) e che, in coerenza con tale indirizzo, anche i D.M. trimestrali ribadissero che *"i tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella"*.

La rilevazione del TEGM, sulla base delle Istruzioni della Banca d'Italia, e la determinazione del TEG della singola operazione creditizia, ai fini della verifica di legalità, sono infatti due operazioni distinte, rispondenti a funzioni diverse e aventi a oggetto aggregati di costi che, seppure definiti con un criterio omogeneo (interessi commissioni spese collegate all'erogazione del credito), non sono perfettamente sovrapponibili.

Funzione del TEGM, e quindi delle Istruzioni della Banca d'Italia, è infatti ai sensi dell'art. 2 legge n. 108 (cfr. tra molte Cass. pen. 18.3.2003 n. 20148) fotografare l'andamento dei tassi medi di mercato, praticati da banche e intermediari finanziari sottoposti a vigilanza (comma 1), distinti per classi omogenee di operazioni "tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie" (comma 2) al fine di determinare e rendere noto alla generalità di banche e intermediari "il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari".

Una rilevazione statistica implica una metodologia di selezione e organizzazione dei dati. A questi effetti, Banca d'Italia esercita evidentemente discrezionalità tecnica e opera scelte (così anche Cass. pen. 12028/2010 e Cass. pen. 46669/11) per rappresentare con un numero (per categoria, importi ecc.) il normale andamento del mercato del credito nel trimestre.

Ciò può comportare legittime esclusioni dalla rilevazione del TEGM. Ad es. le Istruzioni escludono determinate tipologie di operazioni creditizie dalla rilevazione statistica, "ma non dall'applicazione

¹ Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.



della Legge 108/96” (par. B2) e tali sono, in particolare, operazioni in valuta, posizioni classificate a sofferenza, crediti ristrutturati, operazioni a tasso agevolato o a tassi di favore, finanziamenti infragruppo.

È evidente qual è il tratto comune delle operazioni non rilevate. Esiste un elemento di specialità (crediti difficili, agevolati, in valuta forte) non suscettibile di essere generalizzato. Tale quindi da inquinare, con prognosi *ex ante*, la serie dei dati rilevati alterando la rappresentazione fedele, il *fair picture* del normale prezzo praticato alla normale clientela.

Nondimeno tutte queste operazioni sono – e lo ribadisce la stessa Banca d’Italia – soggette all’applicazione della legge n. 108. Quindi dovranno essere scrutinate, ai fini della verifica di legalità, utilizzando un TEGM che è stato formato dichiaratamente ignorandole.

Discorso analogo deve farsi per quanto concerne i costi concorrenti alla determinazione del TEGM. Le Istruzioni della Banca d’Italia escludono lo *spread* di mora dalla rilevazione del TEGM, ed è ovvio che sia così, visto che il costo fisiologico del credito (TEGM) non può essere inquinato da una voce di costo pertinente al momento patologico del ritardo nell’adempimento. Pur tuttavia, per stabile e condiviso indirizzo giur. (da Cass. 22.4.2000 n. 5286 a Cass. 19.1.2013 n. 350) la mora concorre ai fini della determinazione del TEG.

È peraltro da osservare che l’esclusione della mora (e dei crediti “difficili”) si traduce anche in un effettivo “calmiere” del mercato creditizio, nella misura in cui evita l’inquinamento del TEGM con tassi (quasi per definizione) sopra la media che, se rilevati, porterebbero un aumento del tasso medio e quindi, per il tramite dei coefficienti (1,5; 1,25 + 4 p.p.), del tasso soglia.

In altri casi, invece, la mancata considerazione ai fini del TEGM, da parte delle Istruzioni della Banca d’Italia, di voci di costo che rientravano, a tutti gli effetti, nella fisiologia del rapporto s’è tradotta in un’opinabile e censurabile sottostima del costo del credito. È il caso della c.m.s. (“rilevata separatamente” fino alle Istruzioni dell’agosto 2009) e dei premi di polizza assicurativa, previsti a copertura del rischio di credito ma obbligatori per legge (esclusi dalla rilevazione ai sensi del § C4 sub 5 delle Istruzioni del febbraio 2006², ma in seguito ricompresi nelle Istruzioni dell’agosto 2009). Queste esclusioni (o separate rilevazioni) sollecitano una domanda. Se l’art. 644 c.p. contenga una delega, espressa o implicita, alla normazione secondaria per l’individuazione delle voci di costo inerenti alla concessione di credito oppure sia norma completa e autosufficiente (almeno per quanto

² Il quale comprende nel TEGM “le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito”, eccettuati quelli che rispondono a un obbligo di legge e “nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza”.



concerne il profilo dei costi rilevanti).

Ritiene lo scrivente che l'art. 644 co. 4 c.p., nella parte in cui concerne la fattispecie di usura c.d. oggettiva, sia norma penale (quasi) autosufficiente. Il nucleo dell'incriminazione è descritto in modo compiuto nella norma penale, senza alcun rinvio a fonti secondarie – “farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari”.

Neppure si può dire che la fonte ministeriale sia delegata dalla norma primaria a individuare le voci di costo rilevanti ai fini della verifica di legalità del tasso. L'art. 644 co. 4 prevede che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese” senza fare rinvio a un aggregato di costi predeterminato dalla normazione secondaria (Istruzioni, d.m.). Anzi, il *nomen juris* è espressamente tenuto per irrilevante, visto che la remunerazione entra nel calcolo del tasso usurario “a qualsiasi titolo” (art. 644) e “comunque denominata” (art. 2-bis comma 2 del d.l. 185/2008), purché sia onere funzionalmente collegato all'erogazione del credito.

Quindi l'art. 644 c.p. è bensì norma penale in bianco, ma soltanto nel senso che non può operare senza la pubblicazione in d.m. del TEGM da cui rilevare il tasso-soglia, per il tramite dei coefficienti (1,5; 1,25 + 4 p.p.).

Del lavoro di elaborazione dei dati ciò che però l'art. 644 c.p. recupera e recepisce è il risultato di sintesi, il numero finale che esprime il costo medio. Nel fuoco di questa sintesi si consumano e perdono rilevanza le singole voci. Sulla base di questo costo medio, incrementato del “cuscinetto” (50% o 25% + 4 p.p.), la banca può modulare l'offerta di credito fissando liberamente interessi, commissioni e spese, purché appunto il risultato finale non superi la soglia. TEGM e TEG sono dunque omogenei, ma soltanto nel senso che unico è il criterio normativamente previsto di rilevanza, ossia l'inerenza alla concessione di credito.

Esiste per vero una norma secondaria, l'art. 3 dei d.m. man mano emanati, che ha la pretesa di chiudere il cerchio TEGM-TEG prescrivendo alle banche di verificare la legittimità del tasso usando le Istruzioni della Banca d'Italia. È sufficiente dire che questa norma, se ha per effetto di restringere il perimetro di rilevanza dei “costi inerenti” a quelli soli considerati nel TEGM, viene a trovarsi in conflitto con l'art. 644 c.p. e deve quindi essere disapplicata ai sensi dell'art. 5 All. E.

In conclusione. Le Istruzioni della Banca d'Italia non entrano in conflitto con la norma primaria, perché le loro funzioni sono diverse, rispettivamente di rilevazione statistica del TEGM nel primo caso e determinazione del TEG nel secondo. Ma se conflitto vi fosse, la sua risoluzione non potrebbe che consistere nella disapplicazione della fonte secondaria, atteso che la legge non autorizza la Banca d'Italia o il Ministro a determinare con effetti vincolanti l'aggregato di costi rilevante ai fini del TEG.



Per la rilevanza ai fini del TEG del premio di polizza escluso dal TEGM vedi App. Torino 20.12.2013 e App. Milano 22.8.2013, entrambe su *Il caso*. Per la rilevanza della c.m.s. vedi tra molte le già cit. Cass. pen. 19.2.2010 n. 12028 e Cass. pen. 14.5.2010 n. 28743.

5.3. Le conclusioni sub § 5.2. appaiono sufficienti alla confutazione dei principali argomenti portati dalla giurisprudenza di merito avverso la rilevanza, ai fini della verifica di legalità, della c.m.s. per il tratto anteriore all'1.1.2010 (prima applicazione dei TEGM formati sulla base delle Istruzioni dell'agosto 2009).

Una diffusa tesi (Trib. Milano 3.6.2014; Trib. Ferrara 2.7.2014 entrambe sul sito *Ex parte creditoris*) attribuisce alle Istruzioni della Banca d'Italia valore di norme tecniche autorizzate, previste al fine di dare uniforme applicazione alla norma primaria, e quindi vincolanti per l'interprete. Da questa premessa Trib. Ferrara 2.7.2014 ricava la conclusione che la c.m.s. non può rientrare nel calcolo del TEG fino alle rilevazioni compiute sulla base delle Istruzioni dell'agosto 2009.

L'argomento non coglie nel segno. Il punto non è se le Istruzioni e i decreti ministeriali siano fonti autorizzate, né se abbiano valore vincolante, ma quale sia l'ambito di discrezionalità tecnica autorizzato e rimesso alle fonti secondarie. Esso riguarda, come detto, la sola rilevazione statistica ed è operazione arbitraria estenderlo all'orientamento della verifica di legalità in difetto di una previsione di legge.

In questa stessa linea di pensiero, la scelta della Banca d'Italia di rilevare separatamente la c.m.s. è stata qualificata "non manifestamente irragionevole" e quindi non suscettibile di essere disattesa, ma l'equivoco appare il medesimo di cui sopra. L'oggetto su cui deve esercitarsi la discrezionalità tecnica della Banca d'Italia riguarda la rilevazione statistica del TEGM e non c'è una cinghia di trasmissione normativa che dia alla normazione secondaria il potere di fissare i "costi inerenti" con determinazioni di inclusione/esclusione (in tesi) vincolanti per il giudice. È quindi un non senso discettare di eccesso di potere della Banca d'Italia (questa è la patologia dell'atto amministrativo evocata dalla "non manifesta irragionevolezza") perché *in primis* non c'è un potere.

Il giudice potrebbe bensì accogliere, ai fini della verifica di legalità, le esclusioni di Banca d'Italia, ma non può argomentare tramite semplice *relatio* alle Istruzioni (che non sono fonte normativa ai fini dell'art. 644 c.p.); deve invece entrare nel cuore della norma primaria e argomentare l'estraneità del costo alla concessione del credito. Impresa già titanica per le polizze vita (indubbiamente *condicio sine qua non* del prestito. Cfr. App. Torino 20.12.2013) e impossibile per la c.m.s. (tanto manifestamente collegata all'erogazione del credito, da essere rilevata, sia pure separatamente).

5.4. Il C.T.P. banca sostiene (C.T.U. pag. 13) che "le grandezze per essere comparabili devono essere commensurabili" e che se "il tecnico ... costruisce un TEG comprensivo della c.m.s. ha il dovere



professionale di avvertire il giudice che il risultato ottenuto è errato perché non rispetta le regole” della tecnica.

È manifestamente infondata. Due grandezze per essere comparabili devono essere espresse nella medesima unità di misura. È quindi certamente impossibile stabilire se un TEGM del 10% sia più o meno lungo di 2 Km o più popoloso di una colonia di conigli. Lo spinoso inconveniente non sussiste tuttavia nel caso di specie, visto che il tecnico pur sempre raffronta percentuali.

5.5 Ammessa la rilevanza della c.m.s. ai fini del controllo di legalità, deve escludersi l’incremento del tasso soglia, al fine di tener conto della c.m.s. “separatamente rilevata”, seguendo il metodo di computo – c.d. regime del margine – previsto dalla nota 2.12.2005 della Banca d’Italia.

La nota 2.12.2005 così illustra il regime del margine:

«Le “istruzioni per la rilevazione” prevedono (al punto C3) che – per le operazioni di apertura di credito in conto corrente, di finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e di factoring – il tasso effettivo globale (TEG) si ottiene sommando gli interessi, rapportati ai saldi liquidi con gli oneri, calcolati in percentuale sull’accordato.

In base al successivo punto C5 la commissione di massimo scoperto (infra CMS) non rientra nel calcolo del TEG ed è rilevata separatamente; la misura media rilevata, espressa in termini percentuali, è riportata in calce nelle tabelle dei tassi.

La scelta è coerente con la circostanza che l’entità della CMS dipende dalle modalità di utilizzo del credito da parte del cliente, limitandosi l’intermediario unicamente a predeterminarne la misura percentuale. Essa, infatti, rappresenta il compenso corrisposto dal cliente in relazione all’onere che l’intermediario sostiene per far fronte all’eventualità che venga aumentato lo scoperto di conto.

In tale contesto la verifica del rispetto delle “soglie” di legge da parte di ciascun intermediario richiede:

- il calcolo del tasso in concreto praticato – sommando gli interessi rapportati ai numeri debitori e gli oneri in percentuale sull’accordato, secondo le metodologie indicate al punto C3 – e il raffronto di tale tasso con la relativa soglia di legge;*
- il confronto tra l’ammontare percentuale dalla CMS praticata e l’entità massima della CMS applicabile (cd. CMS soglia), desunta aumentando del 50% l’entità della CMS media pubblicata nelle tabelle.*

Peraltro, l’applicazione di commissioni che superano l’entità della “CMS soglia” non determina, di per sé, l’usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate.

A tal fine, per ciascun trimestre, l’importo della CMS percepita in eccesso va confrontato con



l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti ("margine").

Qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla "CMS soglia" sia inferiore a tale "margine" è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge».

In base al regime del margine, il superamento del limite di usurarietà può quindi dirsi avvenuto soltanto nel caso in cui l'eventuale differenza positiva della c.m.s. rispetto alla "c.m.s. soglia" (c.m.s. pubblicata aumentata della metà) non sia compensata dalla differenza negativa degli interessi rispetto al tasso soglia (TEGM aumentato della metà).

Ostano all'applicazione del regime del margine un'evidente incompatibilità con il dato di fondo della legge n. 108 e al contempo le aporie e irrazionali disparità di trattamento cui l'applicazione di tale regime darebbe luogo.

Anzitutto, "il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari" (art. 644 co. 3 c.p.) è evidentemente unico, e per essere unico non può che essere globale (art. 644 co. 4). O il costo (interesse commissione spesa) è inerente alla concessione di credito – e allora rientra nel TEG – oppure ne è estraneo.

Viceversa, il regime del margine introduce due distinte soglie, una pertinente la globalità della remunerazione dell'intermediario, l'altro la sola c.m.s.. Ciò rende frastagliato e non uniforme "il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari", visto che l'eccedenza della c.m.s. applicata rispetto alla soglia può essere recuperata nel margine esistente sul TEG, ma dichiaratamente non si dà il caso contrario, ossia l'eccedenza sul TEG non può trovare copertura nel margine disponibile sulla "c.m.s. soglia", di modo che, a parità di costo del credito, il primo caso resterebbe nel limite della legalità e il secondo darebbe luogo a illecito penale.

Questa considerazione implica un'evidente disparità di trattamento in violazione della legge n. 108 e prima ancora dell'art. 3 Cost. e può essere generalizzata in questi termini, anche al di là delle perplessità tecniche sulla nota 2.12.2005: la c.m.s. non può essere rilevante ai fini della verifica di legalità e al contempo "separatamente rilevata" poiché il limite di non usurarietà del credito, per la medesima classe di operazioni, non può declinarsi secondo due diversi ordini di grandezza (tasso soglia + c.m.s. soglia; solo tasso soglia), così che a parità di costo un caso si qualifichi lecito e l'altro illecito, in base al dato accidentale che la singola operazione creditizia preveda o non preveda l'applicazione della c.m.s..

Escluso il regime del margine, ed esclusa altresì *a fortiori* la possibilità di negare *tout court* rilevanza alla c.m.s. ai fini della verifica di legalità, è evidente che la c.m.s. (come i premi di polizza e ogni altro onere eventualmente inerente la concessione di credito, ma non considerato ai fini del TEGM) deve



trovare copertura nel “cuscinetto” esistente tra il TEGM e il tasso soglia (TEGM *1,5).

Per come declinata nella pratica bancaria fino alla legge n. 2/2009 che ne ha sancito la nullità “se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido”, la c.m.s. è evidentemente una remunerazione collegata all’intensità di utilizzo del credito, indipendentemente dalla sua estensione nel tempo (diversamente dagli interessi) ed è pertanto coerente con tale sua funzione la distinta rilevazione nella categoria degli “oneri”.

5.6. In conclusionale, la convenuta contesta al C.T.U. di aver annualizzato gli oneri, seguendo le Istruzioni della Banca d’Italia dell’agosto 2009, anche per il periodo anteriore all’1.1.2010. Deduce, producendo un prospetto peraltro incompleto (consta di una sola pagina e copre solo parte del periodo rilevante), che se gli oneri fossero stati conteggiati – secondo le Istruzioni vigenti *ratione temporis* – non si sarebbe verificato superamento del tasso soglia.

La doglianza è inammissibile perché tardiva. Con note autorizzate 12.1.2015 la convenuta ha svolto ampie osservazioni critiche alla C.T.U.; specificamente ha preso posizione sulla parte di accertamento peritale riguardante l’usura, contestando l’inerenza delle spese all’erogazione del credito e la mancata ripartizione delle spese tra apertura di credito per elasticità di cassa e SBF (punti che hanno dato luogo a supplemento di perizia); non ha però in alcun modo contestato – ed era certamente quella la sede pertinente – l’annualizzazione degli oneri.

Nelle conclusioni definitive, peraltro, la convenuta non ripropone le contestazioni, né chiede rinnovarsi o integrarsi la C.T.U. sotto questo profilo. Evidente quindi l’acquiescenza all’elaborato del C.T.U. e la tardività della contestazione svolta in conclusionale.

5.7. La convenuta si duole che il C.T.U. abbia stornato, ai sensi dell’art. 1815 cpv. c.c., non soltanto gli interessi addebitati nei trimestri in cui il TEG ha superato la soglia, ma anche c.m.s. e spese collegate all’erogazione del credito.

Non è fondata. Ogni remunerazione, compresi oneri e commissioni in quanto inerenti alla concessione di credito, che concorra a determinare il TEG superiore alla soglia d’usura è indebita. Questo principio è espresso dall’art. 1815 cpv. con riguardo all’interesse, che rappresenta la remunerazione per antonomasia dell’operazione creditizia, ma si estende senza difficoltà a ogni altra voce di costo rilevante.

5.8. La convenuta contesta ancora che il C.T.U. abbia eliminato gli interessi e ogni altra remunerazione, anziché ricondurla al tasso soglia. Non è fondata. Il quesito conferito prevede infatti l’eliminazione degli interessi “se il tasso risulta usurario già al momento della conclusione del contratto (o modifica dello stesso)” e la semplice riduzione “se il tasso è divenuto usurario in epoca successiva alla conclusione del contratto”.



Nella specie, il C.T.U. ha verificato (pag. 44-45) che “il superamento del tasso soglia ... non è mai avvenuto a causa di una diminuzione dello stesso”, cioè di una flessione del tasso di mercato, ma piuttosto per l’incidenza dell’applicazione di notevoli commissioni di massimo scoperto e di spese ... oggetto di frequenti modifiche unilaterali ... considerate ormai, da costante giurisprudenza e dal quesito della presente C.T.U., nuove pattuizioni, facendo venire meno l’ipotesi di riduzione del tasso contrattuale al limite del tasso soglia”.

Queste premesse di fatto non sono state specificamente contestate e devono quindi tenersi ferme.

6. In conclusione, il saldo ricalcolato dare-avere (senza capitalizzazione trimestrale, con c.m.s., con rilevazione d’usura secondo le Istruzioni della Banca d’Italia dell’agosto 2009) ammonta ad € _____ a credito del cliente alla data del _____, come da ipotesi 1, pag. 50 C.T.U.. La domanda restitutoria dell’attrice deve accogliersi per pari ammontare, mentre è respinta la domanda riconvenzionale proposta dalla banca nei confronti della società e dei suoi fideiussori.

Oltre al capitale competono all’attrice interessi legali dalla domanda al saldo; non spetta la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.

7. Gli attori chiedono in via consequenziale che alla banca sia ordinato di provvedere alla revoca e/o cancellazione delle segnalazioni fatte alla Centrale Rischi della Banca d’Italia e/o di altre banche dati del nominativo della società e dei garanti.

La banca non contesta di aver provveduto alla segnalazione della posizione alla Centrale Rischi (note di replica pag. 2), ma ne difende la legittimità, stante la cessazione dell’attività sociale e la forte esposizione debitoria.

La domanda è fondata. Se il debito pertinente al c/c n. _____ è accertato insussistente non può che seguire l’ordine alla banca di revocare e/o cancellare le segnalazioni fatte in merito alla posizione debitoria della società e dei garanti alla Centrale Rischi della Banca d’Italia e a ogni altra Centrale di informazione creditizia.

8. La società e i garanti chiedono inoltre condannarsi la convenuta a risarcire tutti i danni patiti. In citazione (pag. 8-9) deducono, tra l’altro, che l’eccessivo e ingiustificato costo del denaro ha compromesso e ostacolato l’esercizio dell’iniziativa economica, attraverso la privazione di liquidità che avrebbe potuto essere investita proficuamente nell’attività. In memoria n. 1 (lett. I), integrano la prospettazione deducendo il pregiudizio derivante dall’infondata segnalazione dei nominativi presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia e/o altre banche dati.

La domanda è infondata.

8.1. Ai fini dell’applicazione della sanzione di nullità prevista dall’art. 1815 cpv. c.c. è necessario e sufficiente che il TEG dell’operazione creditizia sia superiore al tasso soglia, senza che assuma rilievo



l'elemento soggettivo del prestatore di denaro. Per contro, affinché la stipulazione usuraria perfezioni il reato ex art. 644 c.p. e, più ampiamente, si connoti di illiceità anche ai fini civili è necessaria, oltre al superamento della soglia, la presenza del dolo di usura.

Al riguardo, la giurisprudenza penale ha autorevolmente deciso (Cass. pen. 19.10.2010 n. 12028), ma le conclusioni possono estendersi senza difficoltà anche al caso di specie, in cui si discute delle conseguenze patrimoniali e non dell'illecito, che "in tema di usura, la minima entità dei superamenti del tasso soglia rispetto alle cifre movimentate nei conti, la episodicità dei superamenti stessi nel corso di rapporti bancari analizzati per un lungo lasso temporale (nella specie, sei anni), la presenza di normativa secondaria di settore, solo successivamente rivisitata dalla Banca d'Italia, la certezza rappresentata dalla controprova che, in applicazione della contraddittoria normativa secondaria di settore, non vi sono stati superamenti, costituiscono indici fattuali che depongono per l'insussistenza dell'elemento psicologico, non potendosi, in loro presenza, ragionevolmente ritenere la sussistenza della consapevolezza e volontà di porre in essere una condotta usuraria".

Il dolo non pare ricorrere nel caso di specie: a) il C.T.U. ha riscontrato (pag. 48-49) che, facendo applicazione delle Istruzioni della Banca d'Italia vigenti *ratione temporis*, non s'è verificato alcun superamento della soglia d'usura fino a tutto il 2009 né il superamento della "c.m.s. soglia", ossia del metodo raccomandato dall'Autorità di vigilanza per la verifica di usurarietà in presenza della c.m.s. (§ 5.5.); b) soltanto nel triennio , malgrado le nuove, e teoricamente più chiare, Istruzioni della Banca d'Italia, s'è verificato il superamento della soglia d'usura; gli interessi commissioni e spese addebitati nel triennio sono tuttavia obiettivamente modesti, in assoluto e in percentuale rispetto alle somme movimentate e all'entità dell'esposizione debitoria finale (circa € pari al % dell'esposizione debitoria finale).

8.2. Dato e non concesso che, per il triennio 2010/2012, la Banca sia incorsa nel reato di usura, non è dato concludere, anche alla luce delle stesse produzioni di parte attrice, che l'eccessiva onerosità del credito abbia agito come causa, o concausa, della determinazione di Valinotti S.n.c. di cessare l'attività a fine 2012 (doc. 27 attori).

Per dimostrare la redditività dell'impresa, gli attori hanno prodotto dichiarazioni dei redditi (modello "Unico/società di persone") IVA e IRAP della S.n.c. per gli anni dal al (doc. 15 ss.). Risulta però evidente, a semplice esame, il tracollo dei ricavi, che da oltre € (nel si sono dimezzati nel) (€) e si sono ridotti al ó circa nel (€). L'ultimo esercizio chiude, inoltre, al con un valore della produzione, pari alla differenza tra ricavi e costi di produzione, negativo per €), e un patrimonio netto anch'esso negativo per € . Su queste premesse, la causa prima della crisi dell'attività, fino ad arrivare alla determinazione di



chiudere l'esercizio commerciale a fine inizio , deve ritenersi di tipo non finanziario, ma economico: flessione di ricavi; margine operativo in perdita. Questa conclusione è coerente col complessivo scenario di profonda crisi economica che ha colpito l'Italia dal 2008 circa e può tenersi ferma.

Non è adeguatamente provato, per contro, che l'assoggettamento al reato di usura abbia agito quale concausa della chiusura dell'esercizio, poiché eliminando con giudizio controfattuale gli interessi usurari addebitati nel triennio ! (€) circa) il patrimonio netto sarebbe rimasto ampiamente negativo (per circa €), imponendo ai soci di scegliere se coprire il disavanzo con risorse proprie o cessare l'attività.

8.3. Infine, deve certamente escludersi un qualsivoglia nesso causale tra recesso della banca, segnalazione del credito a sofferenza e chiusura dell'attività. Osserva in modo pertinente la banca (note di replica pag. 8) che la chiusura dei c/c è intervenuta soltanto dopo che l'attività era cessata. È pertanto intuitivo che nessun pregiudizio, neppure di immagine o reputazione commerciale, può aver patito la società. Né quella segnalazione, per quanto infondata può aver arrecato pregiudizio alla prosecuzione di un'attività ormai cessata.

8.4. Infondata è anche la pretesa risarcitoria proposta *jure proprio* dai soci e fideiussori per la segnalazione a Centrale rischi. In tesi degli attori, il danno per erronea segnalazione a Centrale rischi deve ritenersi *in re ipsa*.

Secondo condivisa giur. (Cass. 5.3.2015 n. 4443), tuttavia, dalla violazione della normativa sul trattamento dei dati personali – e quindi anche dall'illegittima segnalazione a Centrale rischi – non deriva automaticamente un danno risarcibile. È dunque onere dell'attore allegare e provare lo specifico pregiudizio patito, salva la possibilità per il giudice di liquidare secondo equità (art. 1226 c.c.) il danno, di cui sia provata la verifica, ma che non possa essere provato nel preciso ammontare.

In specie, gli attori non hanno dedotto specifici eventi pregiudizievoli conseguenti alla segnalazione, quali ad es. la restrizione o cessazione di una linea di credito esistente con altro intermediario o la mancata concessione di nuovo credito a motivo della pendenza della segnalazione.

9. Le spese di lite, comprese quelle di C.T.U., seguono la soccombenza. Non ha rilievo, come motivo di compensazione, il rigetto della domanda risarcitoria poiché l'impegno di causa e l'istruttoria hanno riguardato pressoché esclusivamente la domanda di ricalcolo del saldo dare-avere e la reciproca riconvenzionale di condanna, su cui gli attori vincono largamente.

Rientra nelle spese ripetibili anche il compenso del perito di parte, sia per l'attività prestata anteriormente al giudizio, sia per l'attività svolta quale C.T.P.. Condizione per la ripetibilità è, tuttavia, che il compenso sia documentato tramite parcella fattura o altro documento equipollente (Cass.



7.2.2006 n. 2605 tra molte), mentre non è necessario che sia stato ancora pagato (Cass. 29.6.1985 n. 3897), così come non è condizione di ripetibilità delle spese del difensore il loro avvenuto pagamento. È sempre comunque fatto salvo il potere del giudice di escludere la ripetizione della spesa peritale eccessiva o superflua (Cass. 16.6.1990 n. 6056Cass. 3.1.2013 n. 84).

In specie, gli attori non risultano aver prodotto alcuna parcella per l'attività di C.T.P., mentre il preventivo prodotto, firmato da _____ (doc. 28) per la sola attività stragiudiziale è palesemente vessatorio e fuori mercato, in assoluto e in relazione alle somme in gioco, prevedendo un compenso di € _____ oltre IVA, esclusi i costi di C.T.P. (non documentati) e spese legali. Si stima quindi equo riconoscere la ripetizione nei limiti di € _____ (incremento di circa un terzo rispetto a quanto liquidato al C.T.U.).

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione:

dichiara tenuta e condanna Unicredit S.p.A. a corrispondere a _____ i S.n.c. di _____ c., per i titoli di cui in motivazione, la somma di € _____ oltre interessi legali dalla domanda al saldo; rigetta conseguentemente la riconvenzionale di condanna proposta da Unicredit nei confronti degli attori;

ordina a Unicredit S.p.A. di revocare e/o cancellare le segnalazioni fatte alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e a ogni altra Centrale di informazione creditizia, riguardanti la società _____

_____ c. c. _____ io & c. e i garanti _____, _____

Concetta, in merito al debito pertinente al c/c n. _____ ;

rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori;

condanna la convenuta a rifondere agli attori le spese di lite, che liquida in € _____ per esborsi, € _____ per spese di perizia, € _____ per competenze, oltre rimborso spese generali 15%, CPA come per legge e IVA se indetraibile; pone le spese di C.T.U. già liquidate definitivamente a carico della convenuta.

Torino,

Il Giudice

(_____)

